



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 **del 05/07/2017**

OGGETTO: Integrazione piano annuale 2017 e triennale 2017 fabbisogno personale

L'anno 2017, il giorno 05 del mese di luglio alle ore 17:50, presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
VALETTINI ROBERTO	SINDACO	P
CIPRIANI ROBERTO	VICE SINDACO	P
MARIOTTI MARCO	ASSESSORE	P
BRUNETTI TANIA	ASSESSORE	P
GIOVANNONI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
MORETTI GIADA	ASSESSORE	P

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Presiede l'Avv. Roberto Valettini.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*”;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “*Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*”;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che “*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di cognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla cognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*”;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/04/2016 con la quale è stato approvato il piano annuale 2016 e triennale 2016-2018 del fabbisogno del personale nel quale non è stata prevista alcuna nuova assunzione di personale a tempo determinato e/o indeterminato negli anni 2016, 2017 e 2018;

Preso atto delle disposizioni in materia di assunzioni di personale stabilite con la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232)

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 31/01/2017 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019 del fabbisogno di personale come segue:

- Nessuna nuova assunzione di personale a tempo determinato e/o indeterminato negli anni 2017, 2018 e 2019;

Viste le istanze presentate in data 10/03/2017 prot. n. 4211 ed in data 12/04/2017 prot. n. 6142 con le quali il Sig. Mauro Bertacchini, dipendente di questa Amministrazione con categoria giuridica B1, attualmente in servizio presso il 2° Settore part-time 18 ore, ha chiesto di poter rientrare a tempo pieno;

Considerato che il predetto dipendente, come risulta dagli atti all'Ufficio del Personale:

- e' stato assunto in data 01/08/1987 ,in esecuzione della deliberazione di giunta Municipale n. n. 484 del 18/06/1987 , con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
- Ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale nella misura del 33% con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 94 del 09/03/2006;
- Ha ottenuto ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 12 ore settimanali con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 12 del 24/01/2007;

- Ha ottenuto l'aumento delle ore da 12 a 18 settimanali con contratto in data 10/11/2014 in esecuzione della deliberazione di G.C. n.115 del 14/10/2014 e della determinazione del dirigente del 2° Settore n. 1190 del 04/11/2014;

Considerato che una volta concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time torna in vita **il diritto del lavoratore a rientrare a tempo pieno**:

- Nel primi due anni se è stato mantenuto a tempo pieno il posto in dotazione organica;
- Anche oltre i due anni anche in soprannumero.

In questo caso **non esiste quindi alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione** che non può pertanto vietare il rientro in quanto siamo nell'ambito dell'esercizio dei diritti contrattuali del lavoratore

In tal senso:

- La Corte dei conti Friuli Venezia Giulia con la Delibera n. 170 del 6 novembre 2014, è intervenuta sul diritto per i dipendenti pubblici in *part-time* di ripristinare il loro orario di lavoro fino al raggiungimento del tempo pieno e le conseguenze ai fini del rispetto del Patto di stabilità (interno).

La Sezione ha affermato che in base alle disposizioni legislative e contrattuali, la circostanza che il pubblico dipendente in part-time, inizialmente assunto a tempo pieno e indeterminato, voglia riespandere a tempo pieno il proprio contratto di lavoro trasformato comporterà per l'Ente pubblico la necessità di riconsiderare le proprie politiche del personale, rimodulando i servizi in ragione del maggior orario di lavoro prestato dal dipendente precedentemente in part-time. Per quanto riguarda la disciplina del Patto di stabilità (interno) con riferimento alle previsioni di contenimento della spesa per il personale, la Sezione osserva che la sua cogenza per gli Enti territoriali della Repubblica italiana deriva sia da fonti di rango comunitario che da fonti di rango costituzionale. In particolare, in considerazione della posizione in cui si trova il pubblico dipendente, inizialmente assunto a tempo pieno e indeterminato, che voglia riespandere il proprio orario di lavoro da part-time a full-time, sebbene l'Ente si trovi a dover effettuare adempimenti necessitati e rispetto ai quali non dispone di alcun margine di autonoma determinazione, sarà onere e cura del Comune istante di procedere alla neutralizzazione degli effetti alterativi degli obiettivi di finanza pubblica assegnatigli, ponendo in essere tutte le scelte discrezionali in materia di spesa del personale volte a consentire il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del costo del lavoro, anche sulla base del nuovo art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/06.

- La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione 251/2014, ha osservato che l'articolo 4, comma 14, del Ccnl. 14 settembre 2000, dispone che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico” .

La previsione della contrattazione collettiva trova riscontro nell'articolo 6, comma 4, del d.l. 79/1997, secondo il quale "i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze". Pertanto, il dipendente ha diritto alla riespansione del rapporto di lavoro a tempo pieno senza che residui in capo all'amministrazione, una volta accertata la presenza dei presupposti di legge, alcuna discrezionalità. Come evidenziato dal consolidato orientamento magistrale, il superamento della spesa del personale a seguito dell'accoglimento della richiesta di riespansione dell'orario di lavoro da parte di dipendenti attualmente in regime di part time "non può determinare effetti preclusivi né sanzionatori a carico dell'ente. Ciò, a maggior ragione, laddove, come sembra delinearsi nel caso in specie, dette scelte gestionali sono da ricondurre all'adempimento di disposizioni normative nonché contrattuali" (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, del.

406/2014). Tuttavia, successivamente al verificarsi del superamento del vincolo di spesa, è tenuto ad indirizzare tutte le scelte discrezionali in materia di spesa di personale e la relativa programmazione al conseguimento, nel più breve tempo possibile, dell'obiettivo di riduzione posto dall'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

- La sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 novembre 2012 trova fondamento nell'art. 6, comma 4, del D.L. 79/1997 che prevede che: *«i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze».* Tale disciplina ha trovato puntuale conferma nel successivo articolo 4, comma 14, del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 14/9/2000. La citata disciplina, secondo il Tribunale di Bergamo, non risulta intaccata dal D.L. 112/2008 che, pur avendo eliminato il diritto del dipendente ad ottenere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale a semplice richiesta, non ha invece modificato "la disciplina della c.d. ritrasformazione, che deve quindi ritenersi subordinata alle condizioni di cui all'art. 6, co. 4, d.l. 79/97.". Né, come invocato dall'amministrazione soccombente per negare il ritorno del dipendente ad un rapporto di lavoro a tempo pieno, valgono le ragioni di contenimento della spesa pubblica. Infatti le diverse sezioni della Corte dei Conti hanno più volte chiarito che il ritorno a tempo pieno del rapporto di lavoro costituisce un atto vincolato per l'Amministrazione, e, quindi, compreso nella spesa autorizzata e sottratto ai limiti di spesa previsti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, che riguardano la sola componente discrezionale della spesa stessa.

Ritenuto quindi procedere alla modifica del programma annuale 2017 del fabbisogno del personale prevedendo il rientro a tempo pieno del dipendente di cui trattasi;

Dato atto che l'aumento della spesa derivante dal presente atto, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge n. 296/06, risulta più che compensata dalle 2 cessazioni dal servizio previste nell'anno 2017;

Che l'aumento del numero del personale della dotazione organica approvata con atto di giunta Comunale n. 1 del 31/01/2017, rientra comunque nei parametri di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 definiti per il triennio 2014/2016 dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 24/07/2016, in quanto compensato con le cessazioni dal servizio avvenute nel corso dell'anno 2016 (n. 2 unità) e dell'anno 2017(n. 2 unità);

Visto il parere positivo reso dal Revisore del Conto in data 08/06/2017 assunto al protocollo del Comune in data 08/08/2017 n.9209;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90
- La legge di Stabilità 2017 Legge 11/12/2016 n. 232
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019 del fabbisogno di personale approvata con atto di giunta Comunale n. 1 del 31/01/2017 prevedendo per l'anno 2017 il rientro da part-time 18 ore a tempo pieno di n.1 unità con categoria B3 nel 2° Settore confermando per anni, 2018 e 2019 nessuna nuova assunzione di personale a tempo determinato e/o indeterminato.
2. Di dare atto che:
 - la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. e dall'art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90.
3. Di integrare la nuova dotazione organica del Comune di Aulla approvata ,ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 4, del D.L. 16/2014 , con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 31/01/2017, con l'istituzione di n.1 unità a tempo di categoria giuridica B1 presso il 2° Settore in sostituzione della medesima categoria part-time 18 ore.
4. Di dare atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Con separata unanime decisione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente l'Avv. Roberto Valettini

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott. Angelo Petrucciani

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale, in data 14/07/2017 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data, 14/07/2017

Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente
Enrica Traghella

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.